



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di luglio, alle ore 18.30, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	X	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore	X	
DAL SANTO ALESSANDRO	Assessore	X	
FRIGO RICCARDO	Assessore	X	
ZORDAN MASSIMO	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il Signor **Sandona' dott. Marco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO FONDO ANNO 2013**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.



COMUNE DI CALTRANO
SETTORE AFFARI GENERALI

anagrafe@comune.caltrano.vi.it

Piazza Dante n. 8 – 36030 CALTRANO (VI)
n. telefono 0445 891043 n. fax 0445 390043
C.F. 840009102244 – P. I.V.A. 00541820247

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO FONDO ANNO 2013

RELAZIONA IL SINDACO

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.6 del Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazioni consiliari n. 6 del 23.01.1991 e n. 25 del 17.04.1991, e successive modificazioni, è stato predisposto il regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre per l'anno 2013 il piano che prevede i termini per la presentazione delle istanze, i settori di intervento, il riparto del fondo, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'istruttoria delle pratiche;

DATO ATTO CHE l'art. 6 del suddetto regolamento stabilisce che il piano di riparto deve essere adottato entro un mese dall'approvazione del bilancio;

RICHIAMATO l'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali”;

RICHIAMATA la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che, in merito al divieto di sponsorizzazioni di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, recita:

Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la

semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...]

In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012:

Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni".

Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per "sponsorizzazione" si deve intendere la spesa effettuata per "la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine".

Per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.

[...]

I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.

In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.

[...]

I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita:

[...] giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.

In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012.

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 5 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui "I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'articolo 14 del ns/ statuto Comunale il quale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità;

VISTO l'art. 39 comma 3 lett. J) dello Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di approvare il piano per l'anno 2013 relativo a termini per la presentazione delle istanze, settori di intervento, riparto del fondo, modalità di concessione e di erogazione dei contributi ad enti pubblici e soggetti privati, nonché tempi per l'istruttoria delle pratiche, piano che si allega sub A) alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il modello di richiesta del contributo ordinario per l'anno 2013 che si allega sub B) alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Caltrano, 19.07.2013

IL SINDACO
F.to Sandona' dott. Marco

PARERI Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore affari generali F.to Dal Santo Moreno _____	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore finanziario F.to Nicoletti Franco _____
Caltrano, 19.07.2013	Caltrano, 19.07.2013
Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti Art. 59, comma 2 dello Statuto Comunale Art. 20, comma 2 , lettera i, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina Caltrano	

**CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
APPROVAZIONE PIANO RELATIVO A PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, SETTORI DI INTERVENTO,
RIPARTO DEL FONDO, MODALITA' DI CONCESSIONE E TEMPI PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

1. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti interessati dovranno presentare le richieste di contributo entro i termini sotto- elencati:

a) Art. 13 – Interventi per attività ordinaria

Le domande per la concessione di contributi per l'attività ordinaria dovranno essere presentate entro il 30.09.2013.

b) Art. 14 – Interventi per attività straordinaria

Le domande per la concessione di contributi per attività straordinarie dovranno essere presentate entro il 30° giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa.

2. SETTORI DI INTERVENTO E RIPARTO DEL FONDO

Premesso che lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio di previsione 2013 per la concessione dei benefici economici in oggetto ammonta ad € 41.200,00 e che i settori d'intervento sono elencati all'art. 10 del Regolamento comunale, il riparto avverrà con le seguenti modalità:

a) Attività sportive e ricreative del tempo libero

Risorse: lo stanziamento è di € 16.300,00 e sarà utilizzato per:

- | | | |
|--|--------------------|-------------|
| ▪ Contributi alle società ed enti che operano nel settore sportivo | codice 10603050095 | € 10.000,00 |
| ▪ Contributo attività Pro Loco | codice 10603050098 | € 6.300,00 |

b) Cultura ed informazione

Risorse: lo stanziamento è di € 19.500,00 e sarà utilizzato per:

- | | | |
|--|--------------------|-------------|
| ▪ Contributi scuole materne private | codice 10401050080 | € 14.500,00 |
| ▪ Contributi per l'attività delle Associazioni che promuovono finalità culturali | codice 10502050032 | € 4.500,00 |
| ▪ Contributo per Comitato Genitori Scuola Primaria | codice 10402050092 | € 500,00 |

c) Tutela dei valori monumentali-storici-tradizionali-ambientali

Risorse: lo stanziamento è di € 5.400,00 e sarà utilizzato per:

- | | | |
|---|--------------------|------------|
| ▪ Contributi per l'attività delle associazioni che operano nei settore della: | | |
| - protezione civile | codice 10903050095 | € 3.500,00 |
| - difesa dell'ambiente | codice 10906050095 | € 500,00 |
| - associazioni di volontariato | codice 11004050097 | € 1.400,00 |

3. CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini indicati al punto 1) lett. a), o dalla data di presentazione delle singole richieste presentate ai sensi del punto 1) lett. b) , dovrà essere completata l'istruttoria prevista dall'art. 8 commi 1° e 2° del regolamento comunale.

La richiesta di integrazione sospende la decorrenza dei termini sopraindicati fino alla data di presentazione della documentazione aggiuntiva.

Entro i successivi 30 giorni, Il Responsabile del Settore Affari Generali, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale, adotterà il provvedimento di assegnazione o diniego.

La decisione sarà comunicata agli interessati e, nei casi di rigetto della domanda di contributo, dovranno essere indicate anche le motivazioni.

Entro 15 giorni dal ricevimento della risposta negativa, il richiedente potrà presentare in forma scritta le proprie osservazioni.

La Giunta Comunale entro i successivi 15 giorni esaminerà il ricorso e fornirà, sempre in forma scritta, la decisione in merito all'accoglimento od al rigetto dello stesso.

L'erogazione dei contributi concessi avverrà nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 12-13-14 del regolamento comunale.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

La domanda dovrà pervenire, completa della documentazione richiesta, entro il termine fissato dal presente bando e secondo quanto stabilito dal Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

Dal 1° gennaio 2011 e' vietato per i Comuni effettuare spese di sponsorizzazione ed il discrimine tra "sponsorizzazioni" e "contributi" nasce dalla tipologia di attività svolte dall'associazione. Pertanto il Comune dovrà valutare se si tratta di attività rientranti nelle competenze dell'ente locale ed esercitate, in via mediata ed in forma sussidiaria, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. **(art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010).**

Dal 1° gennaio 2013 gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche **(art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012)**. Come sottolineato però dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia (parere 89/2013 e delibera n. 226/2013) sono previste delle eccezioni per alcune tipologie di associazioni e deve essere analizzata anche la tipologia di servizi erogati dall'associazione (parere 89/2013: [...] risulta esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione).

Pertanto per quelle associazioni che erogano servizi a favore dell'associazione, in genere sulla base di una convenzione, dovrà essere effettuata una valutazione relativa alla natura stessa dell'ente, alla tipologia dei servizi erogati ed al contenuto dell'eventuale convenzione in essere con il Comune.

5. PUBBLICIZZAZIONE

I contenuti del presente piano saranno comunicati alle associazioni ed agli enti operanti nel territorio comunale.

6. VARIAZIONI

Come previsto dall'art. 6 – comma 2 – del regolamento potranno essere apportate modifiche ed integrazioni al presente piano per quanto concerne le scadenze e le tipologie d'intervento qualora si verificassero ulteriori disponibilità finanziarie nel corso dell'anno.

Allegato sub B)

Al Signor Sindaco
del Comune di
36030 CALTRANO

Il sottoscritto _____

Presidente dell'Associazione/Ente _____

avente sede a _____ in Via/Piazza _____ n. _____
partita IVA/codice fiscale _____,

Vista la nota prot. _____ del _____ inviata da codesta Amministrazione,

C H I E D E

La concessione del contributo ordinario per l'anno 2013.

Allega alla presente:

1. bilancio preventivo 2013;
2. relazione illustrativa del programma delle attività previste per l'anno 2013;
3. dichiarazione con cui l'associazione/ente dichiara se è iscritto ad un registro provinciale e/o regionale e – in caso affermativo – a quale.

Caltrano, li _____

firma _____
(legale rappresentante)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ In data 22.07.2013, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 24.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 06.08.2013 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 06.08.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 06.08.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara